

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| - Avv. Emilio Girino | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 9 novembre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

In data 20 aprile 2010 il ricorrente presentava reclamo all'intermediario con il quale intratteneva un rapporto di affidamento per anticipo fatture e ricevute bancarie fino alla concorrenza di € 25.000, lamentando che dopo alcuni anni di collaborazione l'intermediario avesse interrotto il rapporto senza alcun preavviso, pur avendo sottoscritto – su pressione dell'intermediario – una polizza assicurativa vita per ottenere il rinnovo del fido.

Con successivo reclamo del 21 aprile 2010 il ricorrente lamentava che in quel mese fosse stato respinto per mancanza di fondi un RID di € 150,00 contrariamente alle disposizioni da lui impartite e, invece, fosse stato utilizzato il denaro esistente nel suo conto corrente per pagare parzialmente la rata mensile di un proprio mutuo.

Il comportamento dell'intermediario gli aveva procurato notevoli danni dei quali chiedeva il risarcimento.

Rispondeva l'intermediario con lettera del 13 maggio 2010 esponendo che il fido del reclamante era scaduto nel 2006 e per poterlo rinnovare era stata richiesta la documentazione necessaria. Poiché tale documentazione non era stata prodotta nel termine previsto, veniva effettuata una richiesta di informazioni alla Centrale rischi ed era risultato che il cliente aveva una segnalazione di sofferenza per 300.000 euro, circostanza che aveva sconsigliato il rinnovo del fido.



Circa il mancato pagamento del RID, l'intermediario precisava che alla data in cui era pervenuto non esistevano i fondi necessari, che sono stati costituiti dal cliente soltanto successivamente alla scadenza prevista dalla disposizione di pagamento. Invece, l'addebito di euro 174,72, effettuato il 19 aprile 2010, in pagamento parziale della rata di mutuo scaduta, era stato disposto dal sistema centralizzato della banca che aveva effettuato un recupero di rate scadute relative ad un finanziamento.

Aggiungeva l'intermediario che era stato offerto al cliente un'ultima anticipazione purchè egli effettuasse la cessione del relativo credito, ricevendone, però, un rifiuto.

Non soddisfatto della risposta dell'intermediario, il reclamante ha proposto ricorso a questo Arbitro rinnovando la doglianza sulla comunicazione verbale della "revoca dell'affidamento su anticipazione ricevute bancarie" istantanea e non motivata, e chiedendo il ripristino dell'affidamento di € 25.000 per anticipo R.B., con un piano di rientro ragionevole, oltre ad un risarcimento per le conseguenze pregiudizievoli cagionategli dal comportamento scorretto dell'intermediario.

Per l'utilizzo di € 174,00 per pagare in parte una rata di mutuo anziché la ricevuta bancaria proveniente dalla Barclays come da sua disposizione, il ricorrente ne ha chiesto il rimborso oltre ad un risarcimento di € 500,00 per danno all'immagine.

Ha replicato l'intermediario premettendo che l'affidamento concesso per anticipo fatture non è stato revocato ed è tuttora in vigore, ma in occasione della richiesta di un ulteriore affidamento fatta dal cliente, l'intermediario ha appreso che sul suo conto vi era stata una segnalazione di sofferenza per € 300.000,00 ed in considerazione delle informazioni ricevute ha ritenuto di non concedere la facilitazione richiesta.

In riferimento al pagamento parziale della rata di mutuo e al respingimento del RID l'intermediario ha chiarito che il 14 aprile 2010, data in cui è pervenuta la disposizione RID, sul conto del ricorrente vi era un saldo di e 24,72 insufficiente a soddisfare la disposizione d'incasso che perciò è stata resa insoluta.

Il 19 aprile a seguito di un versamento successivo al reso della disposizione di incasso della Barclays, sul conto del ricorrente vi era la provvista di € 174,51 che è stata utilizzata per effettuare il parziale pagamento di una rata scaduta del mutuo del cliente contratto con una finanziaria, appartenente al gruppo bancario della banca resistente. Nessun ordine era in precedenza pervenuto all'intermediario circa la destinazione della provvista costituita successivamente al 14 aprile 2010.

Sono pervenute alla Segreteria Tecnica ancora alcune comunicazioni del ricorrente, qualificate come integrative, alle quali ha replicato l'intermediario rilevando la loro novità ed inaccogliibilità, comunicando, tuttavia, che parte delle nuove richieste erano state accolte.

DIRITTO

Il rapporto intercorso tra le parti contendenti è incerto sotto diversi aspetti. Anzitutto è incerta la natura o qualificazione del rapporto che il ricorrente definisce a volte "fido" a volte "affidamento", oppure "sconto fatture/R.B." e "anticipazione".

Dalla lettura delle rispettive dichiarazioni delle parti è possibile ipotizzare che si tratti di anticipazioni, cioè di un contratto con il quale l'intermediario si impegna ad accettare per lo sconto titoli, R.B. ed effetti entro un certo ammontare, ma non consente al cliente di disporre del contante immediatamente, bensì soltanto ad incasso avvenuto.

Nel caso in esame le affermazioni delle parti contendenti non hanno chiarito l'esatto andamento del rapporto. L'intermediario ha affermato in un primo tempo che il contratto era scaduto nel 2006 e, successivamente, nell'anno 2008, in occasione della verifica dell'affidabilità del cliente che chiedeva la continuazione del rapporto, avendo accertato che era stato segnalato alla Centrale Rischi per una sofferenza di 300.000 euro, gli ha



revocato l'affidamento con effetto immediato. In una seconda dichiarazione aveva negato di aver revocato il fido - dimostrando che era ancora in atto - e di essersi limitato a non accogliere la richiesta di un ulteriore affidamento, proponendo invece un piano di rientro dall'esposizione al cliente che non l'aveva accettato.

Il comportamento successivo dell'intermediario sembra smentire la sua precedente dichiarazione avendo riconosciuto di avere addebitato ingiustificatamente al cliente la somma di € 125 per utilizzo extra fido relativamente al periodo successivo alla revoca del fido. Ma il riaccredito della somma non implica necessariamente il riconoscimento dell'inesistenza del fido e la conferma della tesi del ricorrente secondo la quale il fido gli era stato revocato; invero, la revoca del fido da parte dell'intermediario non estingue i rapporti obbligatori tra le parti ma lascia sopravvivere l'obbligo del beneficiario di coprire le residue passività del suo conto. Perciò la pendenza del rapporto, sia pure limitata alla estinzione del debito del cliente può avere verosimilmente indotto l'intermediario in errore. Comunque, questo aspetto della controversia deve ritenersi risolto, avendo provveduto l'intermediario a rettificare l'erroneo addebito per utilizzo extra fido, come risulta dalla lettera fatta pervenire dal ricorrente nel corso dell'istruttoria tecnica.

Per quanto attiene al mancato pagamento del RID non è stata smentita la giustificazione fornita dall'intermediario secondo la quale alla scadenza della disposizione di pagamento il conto del cliente era scoperto e solo successivamente era avvenuto il versamento della somma occorrente per il pagamento. L'affermazione del cliente di avere dato disposizione per l'utilizzo della somma è stata contestata dall'intermediario e non dimostrata dal ricorrente. Sul piano probatorio, quindi, la doglianza è rimasta priva di sostegno probatorio. L'ulteriore doglianza del ricorrente circa l'utilizzo da parte dell'intermediario della somma di € 174,51 per il pagamento parziale di una rata di un mutuo del ricorrente scaduta e non pagata, ha ricevuto una giustificazione nelle controdeduzioni dell'intermediario secondo la quale il pagamento sarebbe stato effettuato dal proprio sistema centralizzato il quale, secondo una specifica disposizione di legge, può effettuare la compensazione tra più posizioni dello stesso cliente. Pertanto, in mancanza della prova che il ricorrente avesse impartito precise disposizioni sull'utilizzo della somma di € 174,72 versata sul conto il 19 aprile 2010, nessun rimprovero può essere mosso all'intermediario.

Sono rimaste pendenti tra le parti le questioni relative al calcolo degli interessi ed alla pretesa di rimborso della polizza assicurativa stipulata su richiesta dell'intermediario a garanzia dell'adempimento del cliente. Su questi argomenti l'intermediario si è riservato di discuterne con il cliente dopo la definizione del ricorso.

Poiché le due questioni suesposte sono state proposte tardivamente dal ricorrente e non sono state oggetto di un precedente reclamo, non possono essere prese in considerazione dall'Arbitro.

P.Q.M.

Il Collegio, preso atto di quanto già restituito al ricorrente dall'intermediario, non accoglie la parte residua del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO